



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019  
N.RF158  
**INFO FISCO**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>ISA – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	CM 20/2019 – ART. 9-BIS D.L. 50/2017 – CM 17/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>10/09/2019</b>

Sintesi: con la recente CM 20/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in risposta ai quesiti posti da associazioni di categoria e ordini professionali.

## ISA – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

### PUNTEGGIO ISA E CONTROLLO

ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
<b>QUESITO</b>	In presenza di un punteggio inferiore a 6 quali saranno le conseguenze per il contribuente? Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio <b>compreso tra 6 e 7,99</b> ?
<b>SOLUZIONE</b>	L'attribuzione del suddetto punteggio <b>non comporta di per sé</b> (cioè sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA) <b>l'attivazione di attività di controllo</b> .

Considerazioni: l'Agenzia non risponde alla prima domanda. Una interpretazione *a contrariis* porterebbe a stabilire che un punteggio inferiore a 6 implicherebbe l'automatico inserimento nelle liste di controllo; tuttavia in tal caso gli Uffici difficilmente potrebbero far fronte alla mole dei controlli così innescati.

### CAUSE DI ESCLUSIONE

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO
Tenuto conto che i <b>soggetti che fruiscono del regime fiscale agevolato forfetario previsto dalla L. 398/1991</b> determinano il reddito imponibile applicando, all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, un coefficiente stabilito dall'art. 2, co. 5, della stessa legge, si ha che gli stessi <b>sono esclusi dall'applicazione degli ISA e non sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli</b> .

Nota: la conclusione appariva già scontata (ed insita nei programmi di controllo del mod. Redditi PF).

### ANOMALIE DEGLI INDICATORI

#### FUNZIONAMENTO DELL'INDICATORE "INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE"

L'indicatore in esame


- verifica che le **voci di costo** relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscano una **plausibile componente residuale di costo rispetto ai costi totali di gestione**;
- è calcolato come **rapporto percentuale tra i costi residuali di gestione al netto di alcuni costi**, tra i quali non compaiono quelli indicati nel rigo F23, campo 9, e i costi totali.

#### QUADRO F


Dati  
contabili

Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1		,00
di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali	2		,00
di cui perdite su crediti	3		,00
di cui oneri per imposte e tasse	9		,00


- **Quesito:** criticità correlata al risultato dell'ISA AG61U (*intermediari del commercio*) che risulta influenzato da un'anomalia dovuta all'incidenza dei costi residuali che attiene, nello specifico, alle deduzioni forfetarie fiscali;
- **Soluzione:**
  - ✓ le soglie dell'indicatore di anomalia "Costi residuali di gestione" sono state tarate per tener conto delle deduzioni forfetarie previste;
  - ✓ in fase di evoluzione dell'ISA si valuterà l'opportunità di **estendere la soluzione adottata nell'ISA AG68U, di chiedere separatamente il dato** delle deduzioni forfetarie e di costruire l'indicatore al netto di tale componente.

 **Considerazioni:** l'Agenzia pare prendere atto che l'indicatore "Incidenza dei costi residuali" possa **non essere correttamente "tarato"** (nell'ultima *tornata* delle lettera di compliance la gran parte delle comunicazioni riguardavano questo indicatore, già presente negli studi di settore). Ci si attende una sua modifica nelle prossime dichiarazioni.

ANOMALIA RELATIVA ALL'APPORTO DI LAVORO NON DIPENDENTE	
<b>QUESITO</b>	L'apporto di lavoro delle figure non dipendenti comporta il sorgere di anomalie come nel caso delle società di persone in cui, in generale, i <b>soci sono amministratori</b> che non necessariamente prestano in modo continuativo la loro attività nell'impresa. Si chiede il modo di agire per evitare l'anomalia.
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ indicatore "<b>Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti</b>": vi sono soglie differenziate in base alla tipologia di figura, natura giuridica e numero totale di addetti che rivestono tale ruolo</li> <li>▪ <b>società di persone:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>per i soci</b> (che hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali) è ipotizzabile che l'apporto lavorativo del singolo socio nell'impresa sia non solo continuativo ma anche prevalente;</li> <li>✓ ci possono essere casi in cui i singoli <b>soci amministratori apportino</b> una quota limitata di lavoro nell'impresa; in tal caso, è possibile far presente la situazione nel "<b>Campo annotazioni</b>".</li> </ul> </li> </ul>

 **Nota:** l'Agenzia riprende una problematica già presente negli studi di settore (v. CM 32/2005), nell'ambito dei quali il programma "diagnostico" delle dichiarazioni segnalava quale "anomalia" (1 solo asterisco) la presenza a quadro A di percentuali di apporto dei collaboratori dell'impresa familiare, soci o associati inferiori al 50%, al solo fine di porre l'attenzione del contribuente su tale aspetto per le dovute verifiche. L'Agenzia consiglia ora di giustificare la mancata prevalenza del socio nell'ambito del Campo annotazioni.

ANOMALIA RELATIVA ALLA COPERTURA DELLE SPESE PER NON DIPENDENTE	
<b>QUESITO</b>	L'anomalia relativa alla copertura delle <b>spese per dipendente restituisce sempre valore 1</b> nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori superiori all'unità. L'indicatore non considera le <b>particolari situazioni economiche che caratterizzano, in particolare, le piccole imprese</b> la cui ridotta dimensione aziendale impedisce all'imprenditore di ridurre il personale dipendente preferendo sacrificare i margini reddituali.
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>l'indicatore verifica</b> che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente; se queste ultime sono superiori al valore aggiunto per addetto, l'indicatore di anomalia assume valore 1 che corrisponde al concetto di plausibilità e coerenza economica minima di copertura delle spese per il fattore lavoro;</li> <li>▪ <b>scopo dell'indicatore:</b> segnalare la coerenza economica della gestione aziendale ai fini degli ISA;</li> <li>▪ <b>presenza di particolari situazioni economiche che potrebbero essere anche sintomatiche di situazioni di marginalità economica:</b> poiché possono avere effetto sul funzionamento dell'indicatore, è possibile comunicare all'Agenzia situazioni eccezionali verificatesi nello svolgimento dell'attività, segnalando le cause dell'anomalia nel "<b>Campo annotazioni</b>".</li> </ul>

 **Considerazioni:** l'indicatore considerato si attiva in numerosi casi in cui l'attività non risulta finalizzata alla pura redditività dell'impresa. In generale si tratta di quelle attività connotate dalla cd. "**Marginalità economica**", ampiamente affrontate nella CM 38/2007 per gli Studi di settore, cui è opportuno riferirsi.

INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI PER L'ISA AG31U	
QUESITO	<p>Indicatori di anomalia specifici del settore delle autoriparazioni con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Indicatore Mq di officina per addetto:</b> scatta quando viene ritenuto eccessivo il numero dei mq rispetto al numero degli addetti; al verificarsi dell'anomalia, l'indicatore si posiziona fra i valori che vanno da 1 a 5. Al riguardo va considerato che, in alcuni casi, le imprese possono avere ridotto il personale a causa della crisi economica ma non la struttura dimensionale (fisica) dell'officina;</li> <li>▪ <b>Numero di ponti sollevatori per addetto:</b> l'indicatore verifica la plausibilità del numero di ponti sollevatori in rapporto al numero di addetti impiegati ed è calcolato come rapporto tra il numero di ponti sollevatori e il numero di addetti; in presenza di un valore superiore a 1, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume solo valore 1.</li> </ul> <p>L'indicatore non considera le diverse esigenze imprenditoriali in cui è necessario avere più tipi di ponti, ovvero mezzi per Autocarri fino a 35 q, oppure ponte per assetto ruote, che non vengono utilizzati in modo continuativo. In tali casi, come è possibile migliorare il punteggio finale o se non sia invece il caso di prevedere delle soglie minime di tolleranza.</p>
SOLUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>indicatore "Mq di officina per addetto":</b> l'elaborazione delle soglie è fatta considerando plausibile una struttura dimensionale standard in rapporto a una dotazione minima di personale, onde individuare casi di grave anomalia dichiarativa;</li> <li>▪ <b>indicatore "Numero di ponti sollevatori per addetto":</b> la soglia ha lo scopo di individuare situazioni di grave anomalia con riguardo al rapporto tra il numero di beni strumentali e una dotazione minima di personale.</li> </ul> <p>In presenza di anomalia il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ controllare la corretta compilazione dei dati dichiarati che incidono sull'indicatore;</li> <li>✓ fornire elementi esplicativi compilando le note aggiuntive.</li> </ul> <p>Si evidenzia che a seguito della semplificazione, nel modello AG31U sono chiesti solo i mq dei locali destinati ad officina, da indicare al netto delle superfici destinate a magazzino/deposito e ad ufficio.</p>

ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ – INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUL PUNTEGGIO	
QUESITO	Si chiedono chiarimenti sul fatto che <b>un'anomalia correlata alla errata indicazione dell'anno d'inizio attività condizioni in modo significativo il punteggio di affidabilità</b> (ad es. 7,75 su 10)
SOLUZIONE	<p><b>Per alcuni ISA l'Anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria</b> si riferisce a una variabile (<u>Età professionale</u>) <b>direttamente rilevante per la stima</b> dei compensi per addetto e/o del valore aggiunto per addetto. Il D.M. 9/08/2019 dispone che tale dato viene utilizzato, in fase di applicazione degli ISA, come <b>indicatore di anomalia</b> dell'analogo dato indicato nel frontespizio del Mod. ISA.</p> <p>In tal caso, <b>eliminando l'anomalia relativa all'errata compilazione del dato</b> e supponendo che tutti gli indicatori di affidabilità (compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto) assumano punteggio pari a 10, il punteggio complessivo dell'ISA assume valore pari a 10.</p> <p>Invece, in caso di errata compilazione del dato, l'indicatore di anomalia <b>"Corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria"</b> assume punteggio pari a 1 e, di conseguenza, l'ISA calcolato come media dei 4 indicatori elementari assumerà valore pari <math>[(10+10+10+1)/4] = 7,75</math>.</p>

## COEFFICIENTE INDIVIDUALE

SIGNIFICATIVITÀ DEL COEFFICIENTE INDIVIDUALE	
QUESITO	I <b>coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi e valore aggiunto</b> , calcolati dall'Agenzia, sono descritti nel D.M. 27/02/2019 come <i>"indici di attitudini manageriali, potere di mercato..."</i> , posseduti o meno dal contribuente. Per gli operatori fiscali risulta difficile far comprendere all'impresa come l'Agenzia abbia giudicato con un coefficiente le suddette variabili. Pertanto, non risultano comprensibili quali siano i fattori che determinano tale voto, gli eventuali deficit gestionali dell'impresa individuati dall'Agenzia e le soluzioni per rimediare.
SOLUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>modalità di calcolo del coefficiente individuale:</b> sono riportate nell'Allegato 72 approvato con D.M. 23/03/2018 e nell'Allegato 110 approvato con D.M. 28/12/2018;</li> </ul>

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl – Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

	<ul style="list-style-type: none"> <li>il <b>coefficiente individuale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>si basa</b> sull'applicazione degli ISA agli 8 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>✓ <b>misura l'impatto di variabili specifiche</b> (capacità manageriali, potere di mercato, ecc.) su ricavi e/o valore aggiunto.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Caso 1:</b> un coefficiente individuale pari a "0,047565873940" significa che l'impresa presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una migliore produttività del 5%, nel caso della stima dei ricavi per addetto</li> <li>✓ e una migliore redditività del 5%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto rispetto alle altre imprese del settore.</li> </ul> <p><b>Caso 2:</b> un coefficiente individuale pari a "-0,247565873940" significa che l'impresa presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una produttività inferiore del 25%, nel caso della stima dei ricavi per addetto,</li> <li>✓ e una redditività inferiore del 25%, nel caso della stima del valore aggiunto per addetto rispetto alle altre imprese del settore.</li> </ul>
--	---



**Considerazioni:** viene "svelato" il concetto sottostante al "coefficiente individuale": esso rappresenta la percentuale di scostamento rispetto alle "medie" del settore (risultante dall'analisi statistica effettuata sulle raccolte di dati operata fino ad oggi dall'Agenzia Entrate). Tuttavia non risulta ancora del tutto chiaro come tale percentuale operi sull'esito degli indicatori (stima per addetto e valore aggiunto per addetto).

## COMPILAZIONE DEI MODELLI

ATTIVITÀ TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	
<b>QUESITO</b>	Una <b>società di geometri</b> esercita l'attività utilizzando il codice attività relativo alle attività tecniche svolte da geometri. Per tale attività è previsto il <b>Mod. ISA AK03U che è predisposto per l'indicazione dei soli dati per attività di lavoro autonomo</b> . Come va compilato il modello da parte della società?
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Parte generale delle istruzioni dei modelli ISA:</b> sono esclusi dall'applicazione degli ISA, tra l'altro, i contribuenti che svolgono un'attività dalla quale conseguono redditi appartenenti ad una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA;</li> <li><b>Causa di esclusione dall'applicazione degli ISA:</b> è prevista per i soggetti che dichiarano categorie di redditi diverse da quelle per cui è prevista l'applicazione degli ISA.</li> </ul>



**Nota:** anche in questo caso nulla cambia rispetto agli studi di settore: se il mod. ISA non è predisposto per entrambe le tipologie di reddito (professionale o di impresa), lo svolgimento dell'attività applicando una tipologia diversa rispetto a quella prevista dal modello esclude dalla sua applicazione. Inoltre, anche in relazione alla modifica dell'attività principale valgono i chiarimenti rilasciati per gli Studi.

MODELLO ISA AG70U “Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi”					
QUESITO	Una <b>società con attività prevalente</b> “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti macchinari industriali” (codice attività 81.22.02) è tenuta a compilare il Mod. ISA AG70U. Posto che la <b>società acquisisce gli incarichi direttamente da altre società private</b> (non tramite appalto pubblico o subappalto), si chiedono chiarimenti circa la <b>compilazione o meno del Quadro E</b> .				
	Dati per la revisione	Modalità di acquisizione dei lavori		Numero di ore nel periodo d'imposta	Percentuale sui ricavi
		E01	Appalto pubblico		%
		E02	Subappalto		%
		Modalità di realizzazione dei lavori		Numero di ore nel periodo d'imposta	Percentuale sui ricavi
	E03	In proprio		%	
	E04	Affidata a terzi		%	
	TOT = 100%				
SOLUZIONE	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>compilazione dei righi E01 ed E02:</b> è prevista solo qualora l’impresa operi con una delle 2 modalità di acquisizione dei lavori ivi previste; per il caso prospettato, i campi non vanno compilati;</li><li>▪ <b>compilazione dei righi E03 ed E04:</b> prescinde dalle informazioni richieste ai righi E01 ed E02.</li></ul>				

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl – Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

**DATI DELLE PRECOMPILATE ISA**

DATI DELLE PRECOMPILATE ISA 2019 – RISCONTRO E MODIFICA	
QUESITI	<ul style="list-style-type: none"> <li>punteggio ISA basso derivante da anomalie generate da dati delle precompilate ritenuti non corretti: il contribuente può rimuovere l'anomalia modificando il dato delle precompilate ?</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>punteggio che attribuisce elementi di premialità frutto di errata compilazione del Mod. ISA: il risultato può essere in seguito disconosciuto ?</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>dati della precompilata: il contribuente deve verificare tutti i dati ?</li> </ul>
SOLUZIONE	<p>Si osserva, in via preliminare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non sussiste alcun obbligo per contribuenti ed intermediari di <b>modificare i dati precalcolati</b> forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA;</li> <li>è <b>possibile modificare tali dati per disattivare le criticità</b> evidenziate dagli indicatori di anomalia; tuttavia, <b>non è possibile modificare il valore dei seguenti dati precalcolati</b>, fermo restando che per gli <b>eventuali disallineamenti</b> è possibile fornire elementi esplicativi compilando le <b>note aggiuntive</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Numero di periodi d'imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei 7 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>✓ Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai 7 periodi d'imposta precedenti;</li> <li>✓ Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi e per la stima del valore aggiunto.</li> </ul> </li> </ul> <p>Pertanto, in <b>presenza di criticità il contribuente</b>, a seguito della verifica dei dati precalcolati, può modificarli e calcolare di nuovo il proprio ISA con i dati modificati.</p> <p>Nel caso in cui <b>l'ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia</b>, l'esito dell'applicazione non sarà contestato dall'Agenzia per ciò che attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.</p>



**Nota:** la risposta conferma in toto quanto già sostenuto nella CM 17/2019; se i dati precompilati sono errati:

a) e non vengono modificati dal contribuente: premesso che non vi è alcuna responsabilità per quest'ultimo:

- ✓ l'esito (in termini di regime premiale) non risulterà contestabile dall'Agenzia
- ✓ il contribuente può comunque fornire informazioni nel Campo annotazioni (se l'esito non lo soddisfa)

b) e sono modificati (ove ammesso): l'esito tiene conto delle modifiche introdotte dal contribuente.

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it

CALCOLO DEL REDDITO DEI PERIODICI D'IMPOSTA PRECEDENTI	
QUESITO	Spesso il dato circa il reddito dei periodi d'imposta precedenti non coincide con quello dichiarato dal contribuente. Si chiede quale sia la formula utilizzata per il calcolo del reddito sulle precompilate ISA
SOLUZIONE	<p>Nell'Allegato 1 approvato con il D.M. 9/08/2019 è illustrata la <b>formula</b> del reddito preso a riferimento ai fini ISA per l'indicatore di anomalia "<b>Reddito negativo per più di un triennio</b>", calcolato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>per gli esercenti attività di impresa</b> (con alcune eccezioni previste per gli esercenti attività di impresa del comparto delle costruzioni (AG40U, AG69U, AK23U); inoltre, per i contribuenti che nell'anno 2017 sono passati dal criterio di competenza a quello di cassa sono stati disposti i relativi interventi):  <u>Reddito ai fini ISA</u> = Ricavi + Agg. derivanti dalla vendita di generi soggetti ad agg. o ricavo fisso - [Costo del venduto e per la produzione di servizi + Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES) + Altri costi per servizi + Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) + Oneri diversi di gestione + Altri componenti negativi - "Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"] - [Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa - Compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)] - [Ammortamenti + Accantonamenti] + [Risultato della gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni] + [Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR + Altri proventi e componenti positivi + Proventi straordinari - Oneri straordinari];</li> <li><b>per gli esercenti arti e professioni:</b>  <u>Reddito ai fini ISA</u> = Compensi dichiarati + Adeguamento + Altri proventi lordi - Spese per prestazioni di lavoro dipendente - Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale e artistica - Consumi - Altre spese - Ammortamenti - Altre componenti negative + Plusvalenze patrimoniali - Minusvalenze patrimoniali.</li> </ul>

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl – Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



**NON APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE NEGLI ANNI PRECEDENTI**

<b>QUESITO</b>	Qual è il <b>criterio utilizzato per la costruzione dei dati delle precompilate nei seguenti casi</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ negli anni precedenti al 2018 il contribuente abbia applicato il regime forfetario o di vantaggio;</li> <li>▪ transito del contribuente da parametri ad ISA ordinari.</li> </ul>
<b>SOLUZIONE</b>	La <b>metodologia per il calcolo delle variabili precalcolate</b> è contenuta nell'Allegato 1 approvato con il D.M. 9/08/2019. Le <b>variabili delle Precalcolate Isa 2019</b> sono fornite per " <b>posizione ISA</b> " che è definita sulla base del codice fiscale, codice ISA e tipologia di reddito. Sulla base dei dati degli studi di settore, parametri e ISA applicati dal contribuente negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione e delle altre informazioni dell'Agenzia: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>vengono elaborate</b>, con riguardo alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito</li> <li>✓ <b>una o più posizioni ISA complete</b>, corredate anche con i dati precalcolati.</li> </ul> Inoltre, sulla base di dette informazioni <b>vengono elaborare per ogni contribuente 2 posizioni ISA residuali</b> , una per l'attività di impresa e una per quella di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA. In <b>fase di applicazione è utilizzata</b> , con riguardo alla tipologia di reddito, <b>la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente</b> , se presente, <b>oppure la posizione ISA residuale</b> .

**ASSENZA DI ALCUNI DATI PRECOMPILATI**

<b>QUESITO</b>	Perché i dati precompilati rilasciati dall'Agenzia delle entrate alle volte sono incompleti? Ad esempio, anno di inizio attività o altri dati non sempre sono presenti.
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i <b>dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate</b> elencate nell'All. 1 al D.M. 9/08/2019, <b>sono presenti solo le stesse</b> risultino utilizzate dallo specifico ISA (la variabile precompilata "<i>Anno di inizio attività</i>" interessa 103 ISA tra ordinari e semplificati);</li> <li>▪ <b>l'assenza del dato</b> potrebbe verificarsi anche con riguardo alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli ISA qualora il contribuente, sulla base dei dati degli studi di settore e dei parametri applicati negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, possa utilizzare solo una posizione ISA residuale e non completa.</li> </ul>

**PREDISPOSIZIONE DEI DATI PRECOMPILATI IN BASE AI DATI COMUNICATI  
NEGLI ANNI PRECEDENTI CON I MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE E PARAMETRI**

<b>QUESITO</b>	Come può il contribuente/consulente verificare la correttezza dei dati contenuti nel file XML precalcolato? La conoscenza della metodologia è imprescindibile per consentire al contribuente/consulente di poter modificare il dato proposto laddove possibile e legittimo.
<b>SOLUZIONE</b>	La predisposizione dei dati precompilati è stata effettuata con riguardo ai soggetti per i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>non</b> è stata rilevata una <b>causa di esclusione o di non applicabilità</b></li> <li>✓ il <b>file telematico inviato</b> è conforme alla specifica tecnica ed è risultato calcolabile senza errori bloccanti</li> <li>✓ il contribuente ha <b>dichiarato ricavi/compensi da applicabilità non superiori a € 5.164.569</b></li> <li>✓ <b>non</b> è stata riscontrata una <b>situazione di "mera prosecuzione dell'attività"</b></li> <li>✓ per gli <b>esercenti attività di impresa</b>, il numero di giorni di svolgimento dell'attività è <math>\geq</math> a 15 giorni.</li> </ul>


**NUMERO DEGLI INCARICHI RISULTANTE DALLE CU**

<b>QUESITO</b>	In alcuni Mod. ISA (ad es. ISA AK02U) viene richiesto il dato relativo al numero degli incarichi che, nelle precalcolate ISA 2019 fornite dall'Agenzia presenti nelle CU, sembra essere inferiore a quello reale.
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'indicatore "<b>Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello CU</b>" confronta il n° totale di incarichi indicati nel Mod. ISA col n° dei mod. CU in cui il contribuente risulta percipiente di somme imponibili nel prospetto "Certificazione di lavoro autonomo, provvigioni e redditi"</li> <li>▪ <b>applicazione dell'indicatore</b>: il numero totale di incarichi dichiarati nel Mod. ISA è inferiore al numero totale di incarichi desunto dai modelli CU;</li> <li>▪ <b>indicatore non attivo</b>: il <u>numero di incarichi indicati</u> nel Mod. ISA è <u>superiore al numero delle CU</u> nelle quali il contribuente risulta percipiente di somme imponibili.</li> </ul>


	<p>Nel caso di <b>attività svolta con</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 8 incarichi verso 5 soggetti privati (nessuna CU)</li> <li>✓ 3 incarichi verso un soggetto tenuto al rilascio della CU (1 CU)</li> </ul> <p>il numero di incarichi da indicare nel Mod. ISA sarebbe 11 che, essendo superiore al numero di CU (n. 1), disinnescerebbe l'indicatore di anomalia.</p> <p>A tale <b>indicatore</b> viene associato un punteggio fra 1 e 5 <b>calcolato come rapporto percentuale tra</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la differenza tra il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU e il numero totale di incarichi dichiarati nel Mod. ISA;</li> <li>▪ il numero totale di incarichi risultanti dai modelli CU.</li> </ul>
--	---

## REGIME PREMIALE

COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE	
<b>QUESITO</b>	In caso di punteggio pari a 8, per compensare il credito occorre attendere la presentazione del Mod. ISA
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è necessario che il <b>contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi</b>, incluso il calcolo del punteggio di affidabilità non inferiore a quello di cui al Prov. 10/05/2019</li> <li>▪ occorre che il <b>credito utilizzato per la compensazione sia quello effettivamente spettante</b> sulla base delle dichiarazioni in seguito presentate.</li> </ul>

 **Considerazioni:** l'Agenzia chiarisce che **non vi è alcun obbligo di preventiva presentazione del mod .Isa** rispetto all'utilizzo in compensazione in applicazione dei **nuovi limiti introdotti dal regime premiale**.  
Così, una Srl potrà compensare il credito Ires 2018 col 2° acconto Irap al 30/11/2019 pur presentando il mod. Redditi SC 2019 (che include il mod. ISA con un esito almeno pari a 8) solo successivamente, al 2/12/2019.

MODIFICA DEL PUNTEGGIO ISA	
<b>QUESITI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cosa accade qualora, per qualunque motivo, a seguito della compensazione senza l'apposizione del visto di conformità il <b>punteggio ISA elevato</b>, che dà diritto al conseguente regime premiale, <b>scenda al di sotto del limite?</b></li> <li>▪ <b>ravvedimento a favore per l'impresa</b> che incida anche sul punteggio ISA: occorre tenerne conto anche ai fini dei benefici premiali ?</li> </ul>
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il <b>riconoscimento dei benefici premiali</b> a seguito dell'attribuzione del punteggio di affidabilità è vincolato all'esito dell'applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione nei termini ordinari;</li> <li>▪ il <b>raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo per ottenere i benefici premiali</b> è subordinato alla condizione che i dati dichiarati dal contribuente siano corretti e completi; l'incompletezza o inesattezza dei dati rende illegittimo il godimento del beneficio.</li> </ul>

 **Considerazioni:** l'Agenzia prende posizione su alcuni aspetti particolari.

- in primo luogo conferma quanto ci si aspettava: se si è proceduto alla **compensazione di un credito fruendo del regime premiale** in base a un **risultato Isa "infedele"** (in quanto risultante da una dichiarazione errata), scatta la sanzione per indebita compensazione (30% dell'importo in eccedenza, che va calcolata rispetto alla franchigia di €. 5.000 e risulta comunque ravvedibile); la fattispecie dovrebbe verificarsi raramente (è il caso in cui si siano dichiarati ricavi superiori a quelli effettivi, oppure si siano stanziati rimanenze finali di importo superiore a quello reale, e così via)
- l'Agenzia ritiene, poi, che l'eventuale presentazione di una **dichiarazione integrativa** che **incida sul livello degli Isa non permetta di fruire del conseguente regime premiale**. Tale interpretazione risulta piuttosto severa, anche alla luce del fatto che:
  - ✓ il contribuente può esporre in dichiarazione "Corrispettivi non annotati" al solo fine di migliorare la propria posizione Isa (in tal caso l'unica differenza riguarda il fatto che tale indicazione viene nella dichiarazione originariamente presentata, e non in una integrativa)
  - ✓ il ravvedimento ha di per sé un effetto "sostitutivo" della dichiarazione originaria.

**DICHIARAZIONE DI REDDITO D'IMPRESA E REDDITO AGRARIO EX ART. 32 DEL TUIR**

Il contribuente che svolga **diverse attività**:

- ✓ per alcune delle quali dichiara reddito d'impresa (**attività agrituristica**)
- ✓ e per altre redditi appartenenti a categorie non interessate dagli ISA (**attività agricola nei limiti ex art. 32 TUIR**)

deve applicare gli ISA per le sole attività per le quali è dichiarato reddito d'impresa (attività agrituristica).

Ove tale Isa fornisca un esito pari a 9, è consentito fruire del beneficio premiale relativo all'innalzamento della soglia per la quale è previsto il visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi all'IVA, imposte dirette e IRAP, nonché quella per la quale è previsto il visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.

Il contribuente può fruire anche dei seguenti benefici premiali (come chiarito anche nella C.M. 17/2019):

- **esclusione dalla determinazione sintetica del reddito**
- **riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'attività di accertamento** con riguardo alla sola **attività soggetta agli ISA** (attività agrituristica);
- **esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici** con riguardo alla sola **attività soggetta agli ISA** (attività agrituristica).



**Considerazioni:** premesso che l'esempio riguarda il solo caso in cui l'imprenditore non abbia optato per il regime forfettario (art. 5 L. 413/91) nell'ambito dell'attività agrituristica, appare rilevante il fatto che:

- ✓ **in generale:** il regime premiale si applica alla sola attività soggetta ad Isa (**es:** in caso di errata determinazione del reddito catastale nell'attività agricola, l'Ufficio decadrà dalla potestà accertativa nei termini ordinari)
- ✓ **in deroga:** il regime premiale riferito ai crediti include tutte le attività svolte (**es:** anche il credito Iva riveniente dell'attività agricola in regime speciale Iva, così come l'eventuale credito Irpef che, peraltro, può derivare anche da oneri deducibili/detraibili afferenti la sfera privata).

**LIMITI PER I RIMBORSI IVA**

**QUESITO**

Un contribuente, cui è stato attribuito un punteggio ISA di 8,5, richiede un rimborso IVA di € 25.000 emergente dalla dichiarazione annuale per il 2019 ed uno di € 18.000 relativo al 1° trimestre 2020 (non è richiesta la prestazione della garanzia/apposizione del visto di conformità, essendo gli importi riferiti a periodi d'imposta differenti ed entrambi inferiori ad €. 30.000).  
Nel caso di effettuazione nel corso del 2020 di una richiesta di rimborso relativa al 2° trimestre 2020 di € 22.000, è possibile fruire dell'esonero da garanzia/apposizione del visto di conformità?

**SOLUZIONE**

- **premessa:** la CM 17/2019 ha chiarito che l'utilizzo del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero di € 50.000 si riferisce alle **richieste di rimborso effettuate durante l'anno 2020**; pertanto
  - ✓ la soglia complessiva di esonero da apposizione del visto/dalla prestazione della garanzia, pari a € 50.000, è riferita alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell'anno
  - ✓ anche se la disciplina di riferimento circa la compensazione/rimborso dei crediti IVA fissa i limiti (di €. 30.000) per l'apposizione del visto/prestazione della garanzia con riferimento a ciascun periodo d'imposta
- **nel caso specifico:** il contribuente che ha già richiesto, nel 2020, rimborsi IVA per un totale di € 43.000 (€ 25.000 + € 18.000); pertanto:
  - ✓ non può fruire dell'esonero per l'ulteriore richiesta di rimborso di € 22.000, che comporterebbe il superamento della soglia di € 50.000 annui (€. 65.000)
  - ✓ non rilevando il fatto che l'importo di €. 25.000 si riferisca ad un anno (il 2019) diverso rispetto ai restanti crediti (€. 30.000 riferiti al 2020).



**Considerazioni:** l'Agenzia esplicita in modo più chiaro quanto già espresso nella CM 17/2019; il meccanismo premiale opera in modo diverso rispetto ai vincoli del monitoraggio dei crediti. In particolare:

- **nel monitoraggio:** si individuano dei **"plafond" distinti** in caso di **utilizzo** (in compensazione o a rimborso) di **crediti infrannuali** rispetto a quelli **annuali**

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl – Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



- **il regime premiale: guarda al solo l'anno** in cui i crediti vengono **utilizzati** (in compensazione o a rimborso).

Peraltro, nell'esempio citato il rimborso del credito del 2° trimestre 2020 permane pari al limite di €. 30.000, non richiedendo comunque l'apposizione del visto/prestazione della garanzia, che scatterebbe solo in presenza di un ulteriore istanza di rimborso infrannuale sul 3° trimestre.

## ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI INFERIORI A QUELLI PROPOSTI	
<b>QUESITO</b>	Qualora dall'applicazione degli ISA emerga un esito che comporti la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio di 10, è possibile indicare anche importi minori ?
<b>SOLUZIONE</b>	È possibile <b>indicare ulteriori componenti positivi anche per un valore inferiore a quello proposto dall'ISA</b> come importo che consenta di massimizzare il punteggio di affidabilità.

INDICATORI NON INFLUENZATI DALL'INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
<b>QUESITO</b>	Perché per alcuni indicatori elementari non compaiano nel software gli importi relativi ad ulteriori componenti positivi da indicare per migliorare il profilo di affidabilità (ad es. indicatori "Durata e decumulo delle scorte" e "Incidenza dei costi residuali di gestione").
<b>SOLUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non tutti gli indicatori elementari risultano sensibili all'indicazione di ulteriori componenti positivi</b> al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità, in quanto alcuni sono diretti ad evidenziare al contribuente errori di compilazione o anomalie economiche al fine di favorirne la correzione; infatti, la mancata correzione dei dati rilevati come anomali non comportano il miglioramento, nonostante l'indicazione di ulteriori componenti positivi, del punteggio dello specifico indicatore e, di conseguenza, quello finale dell'ISA (media dei punteggi dei singoli indicatori) ne risente;</li> <li>▪ attraverso la <b>consultazione delle Note tecniche e metodologiche dei singoli ISA</b> è possibile individuare gli indicatori elementari per i quali è possibile migliorare il punteggio di affidabilità indicando ulteriori componenti positivi.</li> <li>▪ con riferimento agli <b>indicatori oggetto del quesito</b> si ha che l'eventuale anomalia da essi derivante potrà essere rimossa solo tramite la correzione dei dati rilevati come anomali e la dichiarazione di ulteriori componenti positivi non migliora il punteggio dei singoli indicatori;</li> <li>▪ <b>indicatore "Durata e decumulo delle scorte"</b>: è l'indicatore costituito dalla media semplice dei punteggi dei 2 indicatori elementari "Durata delle scorte" e "Decumulo delle scorte";</li> <li>▪ <b>indicatore "Durata delle scorte"</b>: misura i giorni di durata media delle scorte in magazzino;</li> <li>▪ <b>indicatore "Decumulo delle scorte"</b>: misura lo smobilizzo delle giacenze di magazzino durante l'anno; la riduzione è commisurata al livello medio degli acquisti (di prodotti e materiali) nei 2 anni precedenti.</li> </ul>